



**Ordinanza Sanitaria "Zona di protezione" per mixomatosi dei conigli nel territorio dei Comuni di: Arese, Assago, Baranzate, Bollate, Bresso, Buccinasco, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cusago, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Lainate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Senago, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano sul Naviglio, Vanzago.**

### IL REFERENTE PRO TEMPORE UOC SANITÀ ANIMALE

**Visto** il T.U. LL. SS. approvato con il R.D. 27.07.1934, n.1265;

**Visto** il Regolamento di Polizia Veterinaria DPR n. 320 del 08.02.1954 e s.m.i.;

**Vista** l'ordinanza A.C.I.S. del 15.09.1955 e s.m.i. relativa alle "Norme per la profilassi della mixomatosi dei conigli", ed in modo particolare l'art. 3, inerente all'adozione del provvedimento di "zona di protezione";

**Vista** la L. n. 833 del 23.12.1978, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e s.m.i.;

**Vista** la Legge n. 142 del 08.06.1990, "Ordinamento delle autonomie locali";

**Vista** la L. R. n.33 del 30.12.2009, "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e s.m.i.;

**Vista** la DGR n. X/5516 del 02.08.2016, "Prime determinazioni in ordine all'attuazione dell'articolo 6 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» e successive modifiche e integrazioni, modifica della DGR n. 5/55655 del 27/07/94 avente ad oggetto «disciplina degli istituti previsti dalla L.R. 16 agosto 1993, n. 26, artt. 6 e 39: centri di recupero e soccorso della fauna in difficoltà; allevamenti di fauna selvatica – mammiferi e uccelli»";

**Confermato** il sospetto con Rapporto di Prova dell'IZS sezione di Milano n. 2022/339371 del 05/09/2022, in cui si dimostrava la presenza di Virus della Mixomatosi in una lepore ritrovata in via Gran Sasso nel comune di Baranzate;

**Rilevata** la presenza della malattia su altri conigli ritrovati del comune di Lainate;

**Ritenuto** necessario ed urgente adottare appositi provvedimenti al fine di impedire il diffondersi della malattia;

**Vista** la delibera del Direttore Generale dell'ATS Città Metropolitana di Milano n. 62 del 27.01.2016, "Regolamento in materia di provvedimenti e atti di competenza dei dirigenti dell'ATS Città Metropolitana di Milano. Adozione" e s.m.i.;

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**  
Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli alimenti di origine animale  
Via Amendola, 3 – Segrate 20090 - Tel. 0285789713 - Fax 0285782064  
e-mail: dipartimentoveterinario@ats-milano.it  
PEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it  
Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



**Vista** la nota Prot. ATS MI n. 85993/22 del 18.05.2022, avente come oggetto "Assegnazione, al Dott. Lipari Antonino, delle funzioni di Referente pro tempore UOC Sanità Animale";

## ORDINA

L'istituzione della "Zona di Protezione" ai fini della profilassi della Mixomatosi dei conigli su tutto il Distretto Veterinario della ATS Città Metropolitana di Milano di Rho e Nord Milano comprendente i comuni di:

*Arese, Assago, Baranzate, Bollate, Bresso, Buccinasco, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cusago, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Lainate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Senago, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano sul Naviglio, Vanzago.*

Nella "Zona di Protezione" si applicano le misure previste dall'ordinanza A.C.I.S. del 15.09.1955 e s.m.i., in particolare:

- apposizione a cura dei comuni interessati di cartelli riportanti la dicitura "Zona di Protezione da Mixomatosi del coniglio" da collocarsi sui confini dei comuni interessati;
- divieto di immettere o di asportare dalla stessa conigli vivi;
- obbligo della vigilanza sanitaria periodica;
- abbattimento dei conigli infetti, da effettuarsi esclusivamente da parte della polizia provinciale;
- distruzione dei conigli morti o abbattuti tramite incenerimento da parte di ditte specializzate.

Lo svolgimento di mostre, fiere e mercati con presenza di conigli deve essere autorizzato dal Dipartimento Veterinario.

Le misure previste dalla presente Ordinanza saranno revocate trascorsi 6 (sei) mesi dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia.

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste all'art.16, comma 1, del D. L.vo 196/99.



Il Referente Pro Tempore  
UOC Sanità Animale  
(Antonino Lipari)

Responsabile del procedimento e dell'Istruttoria: Dott. Paolo Biffi ☎ 02.85784034 e-mail: gbiffi@ats-milano.it

### AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli alimenti di origine animale

Via Amendola, 3 – Segrate 20090 - Tel. 0285789713 - Fax 0285782064

e-mail: dipartimentoveterinario@ats-milano.it

PEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO

**CQY**  
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015